

Il Giudizio delle Commissioni nei concorsi pubblici tra discrezionalità tecnica e sindacato giurisdizionale: la Sentenza del TAR Catania n. 4301/2024

Di

Riccardo Renzi

La sentenza n. 4301 del 31 dicembre 2024 del TAR Sicilia, sede di Catania, Sezione I, rappresenta un importante punto fermo in materia di sindacabilità giurisdizionale delle valutazioni espresse dalle commissioni nei concorsi pubblici. Il provvedimento si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude il sindacato di merito sulle scelte discrezionali tecniche delle commissioni, salvo nei casi di evidente irrazionalità, errore manifesto o sviamento logico. In particolare, la sentenza chiarisce la non opponibilità dei pareri pro-veritate o delle perizie di parte ai giudizi concorsuali e ribadisce l'impossibilità di invocare disparità di trattamento attraverso il confronto tra prove differenti. L'articolo ricostruisce i principi giuridici coinvolti, la portata della pronuncia e le implicazioni pratiche per la tutela giurisdizionale del candidato escluso.

Il diritto dei concorsi pubblici costituisce una delle aree più sensibili del diritto amministrativo, in cui si intrecciano il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, la tutela dell'interesse pubblico all'efficienza e il diritto individuale alla partecipazione. In tale contesto, la sentenza n. 4301/2024 del TAR Catania assume rilievo per aver chiarito, con argomentazioni puntuali, i limiti entro cui può essere esercitato il controllo giurisdizionale sulle valutazioni delle commissioni esaminatrici.

La natura del giudizio della commissione concorsuale

Il giudizio espresso dalle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici si fonda su **discrezionalità tecnica**, ovvero su valutazioni che implicano un apprezzamento qualificato di elementi fattuali secondo parametri specialistici. In particolare, le prove scritte e orali vengono valutate secondo criteri predeterminati, ma l'apprezzamento finale è qualitativo e personalizzato.

Tale discrezionalità è **ampia ma non illimitata**: essa resta sindacabile **solo sul piano della legittimità**, cioè quando emergano: vizi evidenti di **illogicità manifesta**; **travisamenti di fatto**; **superficialità o incongruenza** della motivazione; **manifesta disparità di trattamento** tra situazioni identiche.

In tutti gli altri casi, il giudice amministrativo non può e non deve **sostituirsi** alla commissione nell'apprezzamento tecnico.

L'irrilevanza del parere pro-veritate

Uno dei punti più rilevanti della sentenza è il rigetto del tentativo del candidato escluso di confutare la valutazione negativa della commissione mediante la produzione di un **parere pro-veritate**, redatto da un esperto terzo. Il TAR ha sottolineato che tali pareri **non possono essere sovrapposti né sostituiti** alle valutazioni della commissione, salvo il caso in cui dimostrino un **errore macroscopico e immediatamente percepibile** (ictu oculi). Altrimenti, accoglierne l'utilizzo equivarrebbe a introdurre **un sindacato sostitutivo**, esplicitamente precluso al giudice amministrativo. Questa posizione è condivisa da una giurisprudenza ormai granitica, secondo cui la **valutazione di un elaborato concorsuale** non può essere oggetto di un contraddittorio tecnico tra valutatori differenti, perché ciò snaturerebbe la finalità concorsuale.

La motivazione del giudizio e il voto numerico

Il TAR ha altresì ribadito che la **motivazione del giudizio di non idoneità** può legittimamente consistere anche nella **mera espressione numerica** o nella formula sintetica "non idoneo", purché: la commissione abbia **predisposto e verbalizzato criteri di valutazione**; vi sia **coerenza** tra la votazione e tali criteri.

L'assenza di commenti a margine degli elaborati, segni grafici o correzioni analitiche non costituisce motivo di illegittimità: l'attività valutativa **non ha natura didattica**, ma esclusivamente selettiva. La **Corte Costituzionale** e il **Consiglio di Stato** hanno confermato che il **voto numerico** può assolvere alla funzione motivazionale in quanto **sintesi sufficiente del giudizio tecnico**, coerente con i principi di buon andamento e semplificazione.

La comparazione tra candidati: non ammessa

Altro aspetto centrale della sentenza è il rigetto del motivo di ricorso fondato su una presunta **disparità di trattamento** tra il ricorrente e altri candidati ammessi alla fase successiva del concorso. Il TAR ha chiarito che non è possibile dedurre la **illegittimità della propria esclusione** dal fatto che un altro candidato, con una prova ritenuta soggettivamente peggiore, sia stato invece ammesso. Le **valutazioni concorsuali sono individuali**, non comparabili, e ogni elaborato possiede caratteristiche peculiari che lo rendono **non sovrapponibile** ad altri. Solo in presenza di **identità assoluta delle prove e del contesto valutativo**, e di **trattamento irragionevolmente difforme**, si potrebbe configurare una reale **violazione dell'art. 3 Cost.** (principio di eguaglianza).

Il ruolo del giudice amministrativo e i limiti del sindacato

Il giudice amministrativo non può trasformarsi in **valutatore tecnico** degli elaborati: il suo compito è quello di verificare la **legittimità del procedimento** e l'assenza di **eccesso di potere**. In altri termini: **non può riformare il voto** della commissione; **non può sostituire una propria valutazione** a quella dell'organo tecnico; **non può ammettere "contro-perizie"** come elemento decisivo di giudizio.

Questo principio trova il proprio fondamento sia nella **tutela dell'autonomia dell'amministrazione**, sia nel rispetto del principio costituzionale di separazione tra **potere amministrativo e giurisdizione** (art. 113 Cost.).

Conclusioni

La sentenza n. 4301/2024 del TAR Catania ribadisce con chiarezza un **equilibrio delicato**: da un lato, la necessità che la valutazione concorsuale sia **trasparente, motivata** e conforme ai criteri prefissati; dall'altro, la tutela della **discrezionalità tecnica** come espressione della competenza valutativa dell'amministrazione.

Ne deriva che la tutela del candidato escluso può operare: **solo nei limiti della legittimità dell'azione amministrativa; non come sostituzione del giudizio tecnico**, ma come verifica di coerenza, non discriminazione e razionalità.

In ultima analisi, il messaggio della giurisprudenza è netto: **non tutto ciò che appare ingiusto è illegittimo**, e il diritto alla partecipazione a un concorso pubblico non

include quello alla “**rivalutazione giudiziale**” della prova, salvo gravi e documentabili patologie del procedimento.

30 giugno 2025, per www.italiaius.it